

# Il conferimento di partecipazioni intra-UE

di Matteo Tambalo (\*)

Il conferimento di partecipazioni intracomunitario, di cui agli artt. 178 e 179 del T.U.I.R., si differenzia dai conferimenti "domestici", di cui agli artt. 175 e 177 del T.U.I.R. (soggetti al regime c.d. di "realizzo controllato") in quanto è caratterizzato, ricorrendo le condizioni richieste, da una completa neutralità fiscale, non comportando, ai sensi dell'art. 179, comma 4, T.U.I.R., realizzo di plusvalenze né di minusvalenze sulle azioni o quote date in cambio, il cui valore fiscale viene assunto dalle azioni o quote ricevute.

## Introduzione

Il conferimento di partecipazioni è, in linea generale, un'operazione straordinaria mediante la quale un soggetto (conferente) trasferisce ad una società beneficiaria (conferitaria) una partecipazione dallo stesso detenuta (partecipazione conferita/scambiata) ricevendo in cambio, quale corrispettivo, una partecipazione al capitale sociale della società beneficiaria/conferitaria.

Pertanto, in tale operazione, si trovano coinvolti tre soggetti:

- 1) il conferente (o i conferenti);
- 2) la società conferitaria (beneficiaria del conferimento); e
- 3) la società le cui partecipazioni vengono conferite/scambiate.

All'interno del T.U.I.R., le operazioni di conferimento di partecipazioni vengono disciplinate in diversi articoli:

- l'art. 9 del T.U.I.R., che rappresenta il regime ordinario di valutazione del conferimento di partecipazioni e che considera corrispettivo conseguito il valore normale delle partecipazioni conferite (1);
- l'art. 175 del T.U.I.R., che disciplina il conferimento di partecipazioni di controllo o di collegamento, poste in essere tra soggetti residenti, nell'esercizio di imprese commerciali (che considera valore di realizzo quello attribuito alle partecipazioni, ricevute in cambio dell'oggetto conferito, nelle scritture contabili del soggetto conferente ovvero, se superiore, quello attribuito alle partecipazioni conferite nelle scritture contabili del soggetto conferitario);

- l'art. 177, comma 2 e 2-bis, del T.U.I.R., relativo allo scambio di partecipazioni di controllo o di collegamento realizzato mediante conferimento, anche da soggetti non esercenti attività di impresa, per il quale le azioni o quote ricevute in cambio sono valutate in base alla corrispondente quota delle voci di patrimonio netto formato dalla società conferitaria (c.d. regime "a realizzo controllato"); e, infine

- gli artt. 178 e 179 T.U.I.R., relativi agli scambi di partecipazioni intracomunitari.

Il regime fiscale delle operazioni di scambio/conferimento di partecipazioni intracomunitario si differenzia dai regimi domestici, in quanto presuppone la partecipazione di soggetti residenti in differenti Stati membri dell'Unione Europea; esso trae origine dalla Direttiva 90/434/CEE, che, alla luce delle numerose modifiche subite nel corso degli

### Note:

(\*) *Dottore Commercialista e TEP in Verona e Milano - Partner di Studio Righini e Associati*

(1) Il comma 4, dell'art. 9, del T.U.I.R. in particolare prevede che "Il valore normale è determinato: a) per le azioni, obbligazioni e altri titoli negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo mese; b) per le altre azioni, per le quote di società non azionarie e per i titoli o quote di partecipazione al capitale di enti diversi dalle società, in proporzione al valore del patrimonio netto della società o ente, ovvero, per le società o enti di nuova costituzione, all'ammontare complessivo dei conferimenti; c) per le obbligazioni e gli altri titoli diversi da quelli indicati alle lettere a) e b), comparativamente al valore normale dei titoli aventi analoghe caratteristiche negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri e, in mancanza, in base ad altri elementi determinabili in modo obiettivo".

anni, è stata in seguito sostituita dalla Direttiva 2009/133/CE (2), nella quale, all'art. 2, lett. 3), esso viene definito come "l'operazione mediante la quale una società acquisisce nel capitale sociale di un'altra società una partecipazione il cui effetto sia quello di conferire la maggioranza dei diritti di voto di questa società o, se dispone già di tale maggioranza, acquisisce un'ulteriore partecipazione, in cambio dell'assegnazione ai soci di quest'ultima, in contropartita dei loro titoli, di titoli rappresentativi del capitale sociale della prima società ed eventualmente di un saldo in contanti che non superi il 10% del valore nominale o, in mancanza del valore nominale, della parità contabile dei titoli assegnati in cambio".

Tale disciplina è stata recepita in Italia dapprima con il D.Lgs. n. 544/1992 e poi trasfusa nei suddetti artt. 178 e 179 del T.U.I.R.

In particolare, come nel seguito analizzato, a differenza di quanto previsto dagli artt. 175 e 177 del T.U.I.R. per le operazioni domestiche (soggette ad un regime di realizzo controllato), i conferimenti di partecipazioni intracomunitari sono considerati neutrali, non comportando, ai sensi dell'art. 179, comma 4, T.U.I.R., "realizzo di plusvalenze né di minusvalenze sulle azioni o quote date in cambio, il cui valore fiscale viene assunto dalle azioni o quote ricevute, ripartendosi tra tutte in proporzione dei valori alle stesse attribuite ai fini della determinazione del rapporto di cambio", fatta eccezione per gli eventuali conguagli in denaro che concorrono, secondo le regole ordinariamente applicabili dal T.U.I.R., alla formazione del reddito dei riceventi.

## Profili soggettivi

In linea generale, i soggetti cui si applica la disciplina analizzata vengono individuati dall'art. 178, lett. a), del T.U.I.R. nei seguenti:

1) società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative e di mutua assicurazione, enti pubblici e privati aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, residenti nel territorio dello Stato; e

A differenza di quanto previsto dagli artt. 175 e 177 del T.U.I.R. per le operazioni domestiche (soggette ad un regime di realizzo controllato), i conferimenti di partecipazioni intracomunitari sono considerati, ricorrendone i presupposti, fiscalmente neutrali.

2) soggetti residenti in altri Stati membri della Comunità economica europea (oggi Unione Europea), purché non si considerino, per convenzione in materia di doppia imposizione con Stati terzi, residenti fuori dall'Unione, che appartengano alle categorie indicate nella tabella A (3) (riportata in Tavola 1), e siano sottoposti a una delle imposte indicate nella

tabella B (4) (riportata in Tavola 2), senza possibilità di opzione.

L'inquadramento specifico di quanto sopra, con riguardo alla tematica dei conferimenti, viene poi effettuata dalla lett. e), dell'art. 178, del T.U.I.R., ove viene specificato che la disciplina in esame si applica alle permutate e ai conferimenti di azioni o quote, mediante i quali uno dei soggetti indicati nella lett. a), del medesimo art. 178, acquisti o integri una partecipazione di controllo, ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1), del c.c. (5), ovvero incrementi, in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario, la percentuale di controllo in uno dei soggetti indicati nella stessa lettera, residente in uno Stato dell'Unione diverso da quello del primo, attribuendo ai partecipanti proprie azioni o quote in cambio di quelle ricevute in [permuta o] conferimento ed un eventuale conguaglio in denaro non superiore al 10% del valore nominale delle suddette azioni o quote, sempreché alcuno dei partecipanti che effettuano lo scambio sia residente nel territorio dello Stato, ovvero la partecipazione scambiata sia relativa ad una stabile organizzazione nel territorio dello Stato di un soggetto indicato nella lett. a).

Semplificando, quanto sopra significa che:

1) "soggetto" conferito (ovvero la società le cui partecipazioni risultano oggetto di

### Note:

(2) A sua volta "aggiornata" dalla Direttiva 2013/13/UE del Consiglio del 13 maggio 2013.

(3) Allegato 1, parte A, della Direttiva 2009/133/CE, così come "aggiornata" dalla Direttiva 2013/13/UE del Consiglio del 13 maggio 2013.

(4) Allegato 1, parte B, della Direttiva 2009/133/CE, così come "aggiornata" dalla Direttiva 2013/13/UE del Consiglio del 13 maggio 2013.

(5) Che così recita: "Sono considerate società controllate: 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria".

Tavola 1 - Tabella A

<p>Le società (SE) costituite a norma del Reg. CE 2157/2001 e della Direttiva 2001/86/CE del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, che completa lo statuto della società europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori e le società cooperative (SCE) costituite a norma del Reg. CE 1435/2003, e della Direttiva 2003/72/CE del Consiglio, del 22 luglio 2003, che completa lo statuto della società cooperativa europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori;</p>	<p>le società di diritto greco denominate "ανώνυμη εταιρεία" e "εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (E.Π.Ε.);"</p>
<p>le società di diritto belga denominate "société anonyme"/"naamloze vennootschap", "société en commandite par actions"/"commanditaire vennootschap op aandelen", "société privée à responsabilité limitée"/"besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid", "société coopérative à responsabilité limitée"/"coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid", "société coopérative à responsabilité illimitée"/"coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid", "société en nom collectif"/"vennootschap onder firma", "société en commandite simple"/"gewone commanditaire vennootschap", le imprese pubbliche che hanno adottato una delle forme giuridiche sopra elencate e altre società costituite in conformità della legislazione belga e soggette all'imposta belga sulle società;</p>	<p>le società di diritto spagnolo denominate "sociedad anónima", "sociedad comanditaria por acciones", "sociedad de responsabilidad limitada" e gli enti di diritto pubblico che operano in regime di diritto privato;</p>
<p>le società di diritto bulgaro denominate: "събирателното дружество", "командитното дружество", "дружеството с ограничена отговорност", "акционерното дружество", "командитното дружество с акции", "кооперации", "кооперативни съюзи" e "държавни предприятия" costituite in conformità della legislazione bulgara e dedite ad attività commerciali;</p>	<p>le società di diritto francese denominate "société anonyme", "société en commandite par actions", "société à responsabilité limitée", "sociétés par actions simplifiées", "sociétés d'assurances mutuelles", "caisses d'épargne et de prévoyance", "sociétés civiles" che sono soggette automaticamente all'imposta sulle società, le "coopératives", le "unions de coopératives" e gli istituti e le imprese pubblici di carattere industriale e commerciale e altre società costituite in conformità della legislazione francese e soggette all'imposta francese sulle società;</p>
<p>le società di diritto ceco denominate "akciová společnost" e "společnost s ručením omezeným";</p>	<p>le società di diritto italiano denominate "società per azioni", "società in accomandita per azioni", "società a responsabilità limitata", "società cooperative", "società di mutua assicurazione", nonché gli enti pubblici e privati che esercitano attività unicamente o parzialmente commerciali;</p>
<p>le società di diritto danese denominate "aktieselskab" e "anpartsselskab". Altre società soggette a imposizione ai sensi della legge sull'imposizione delle società, nella misura in cui il loro reddito imponibile è calcolato e tassato conformemente alle disposizioni fiscali generali applicabili alle "aktieselskaber";</p>	<p>nel diritto cipriota: "εταιρείες", ai sensi della legislazione sull'imposta sul reddito;</p>
<p>le società di diritto tedesco denominate "Aktiengesellschaft", "Kommanditgesellschaft auf Aktien", "Gesellschaft mit beschränkter Haftung", "Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit", "Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaft", "Betriebe gewerblicher Art von juristischen Personen des öffentlichen Rechts" e altre società costituite in conformità della legislazione tedesca e soggette all'imposta tedesca sulle società;</p>	<p>le società di diritto lettone denominate "akciju sabiedrība" e "sabiedrība ar ierobežotu atbildību";</p>
<p>le società di diritto estone denominate "täisühing", "usaldusühing", "osühing", "aktsiaselts" e "tulundusühistu";</p>	<p>le società costituite in conformità della legislazione lituana;</p>
<p>le società registrate o costituite a norma del diritto irlandese, gli enti registrati sotto il regime dell'"Industrial and Provident Societies Act", le "building societies" registrate sotto il regime dei "Building Societies Acts" e le "trustee savings banks" ai sensi del "Trustee Savings Banks Act" del 1989;</p>	<p>le società di diritto lussemburghese denominate "société anonyme", "société en commandite par actions", "société à responsabilité limitée", "société coopérative", "société coopérative organisée comme une société anonyme", "association d'assurances mutuelles", "association d'épargne-pension", "entreprise de nature commerciale, industrielle ou minière de l'État, des communes, des syndicats de communes, des établissements publics et des autres personnes morales de droit public" e altre società costituite in conformità della legislazione lussemburghese e soggette all'imposta lussemburghese sulle società;</p>
	<p>le società di diritto ungherese denominate "közkereseti társaság", "betéti társaság", "közös vállalat", "korlátolt felelősségű társaság", "részvénytársaság", "egyesülés", "közhasznú társaság" e "szövetkezet";</p>
	<p>le società di diritto maltese denominate "Kumpaniji ta' Responsabilità Limitata" e "Soċjetajiet en commandite li l-kapital tagħhom maqsum f'azzjonijiet";</p>
	<p>le società di diritto olandese denominate "naamloze vennootschap", "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid", "open commanditaire vennootschap", "coöperatie", "onderlinge waarborgmaatschappij", "fonds voor gemene rekening", "vereniging op coöperatieve grondslag" e "vereniging welke op onderlinge grondslag als verzekeraar of kredietinstelling optreedt" e altre società costituite in conformità della legislazione olandese e soggette all'imposta olandese sulle società;</p>

le società di diritto austriaco denominate "Aktiengesellschaft", "Gesellschaft mit beschränkter Haftung" e "Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften";
le società di diritto polacco denominate "spółka akcyjna" e "spółka z ograniczoną odpowiedzialnością";
le società commerciali o le società civili di forma commerciale, nonché altre persone giuridiche che esercitano attività commerciali o industriali, costituite conformemente al diritto portoghese;
le società di diritto rumeno denominate: "societăți pe acțiuni", "societăți în comandită pe acțiuni" e "societăți cu răspundere limitată";
le società di diritto sloveno denominate "delniška družba", "komanditna družba" e "družba z omejeno odgovornostjo";
le società di diritto slovacco denominate "akciová spoločnosť", "spoločnosť s ručením obmedzeným" e "komanditná spoločnosť";
le società di diritto finlandese denominate "osakeyhtiö"/ "aktiebolag", "osuuskunta"/ "andelslag", "säästöpankki"/ "sparbank" e "vakuutusyhtiö"/ "försäkringsbolag";
le società di diritto svedese denominate "aktiebolag", "bankaktiebolag", "försäkringsaktiebolag", "ekonomiska föreningar", "sparbanker" e "ömsesidiga försäkringsbolag";
le società costituite conformemente al diritto del Regno Unito (*);
le società di diritto croato denominate "dioničko društvo", "društvo s ograničenom odgovornošću", e altre società costituite conformemente al diritto croato e soggette all'imposta croata sugli utili.

(\*) Al momento della chiusura del presente scritto, non sono noti gli eventuali accordi assunti in merito a tale questione in conseguenza alla "Brexit".

conferimento): deve trattarsi di società residente in UE, appartenente ad una delle categorie indicate nella tabella A e sottoposta ad una delle imposte indicate dalla tabella B;

2) società conferitaria (ovvero la società beneficiaria del conferimento, quindi la società che "riceve" le partecipazioni conferite): deve trattarsi di società residente in UE, appartenente ad una delle categorie indicate nella tabella A e sottoposta ad una delle imposte indicate dalla tabella B e deve risiedere in uno stato UE diverso rispetto a quello del soggetto conferito/società oggetto di scambio (di cui al precedente punto 1).

Per quanto riguarda il soggetto conferente, si osserva, in primo luogo, come la norma non

**Tavola 2 - Tabella B**

- impôt des sociétés/vennootschapsbelasting in Belgio;
- корпоративен данък in Bulgaria;
- daň z příjmů právnických osob nella Repubblica ceca;
- selskabsskat in Danimarca;
- Körperschaftssteuer in Germania;
- tulumaks in Estonia;
- corporation tax in Irlanda;
- φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων κερδοσκοπικού χαρακτήρα in Grecia;
- impuesto sobre sociedades in Spagna;
- impôt sur les sociétés in Francia;
- porez na dobit in Croazia;
- imposta sul reddito delle società in Italia;
- φόρος εισοδήματος a Cipro;
- uzņēmumu ienākuma nodoklis in Lettonia;
- pelno mokestis in Lituania;
- impôt sur le revenu des collectivités in Lussemburgo;
- társasági adó in Ungheria;
- taxxa fuq l-income a Malta;
- vennootschapsbelasting nei Paesi Bassi;
- Körperschaftssteuer in Austria;
- podatek dochodowy od osób prawnych in Polonia;
- imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas in Portogallo;
- impozit pe profit in Romania;
- davek od dobička pravnih oseb in Slovenia;
- daň z príjmov právnických osôb in Slovacchia;
- yhteisöjen tulovero/inkomstskatten för samfund in Finlandia;
- statlig inkomstskatt in Svezia;
- corporation tax nel Regno Unito (*).

(\*) Al momento della chiusura del presente scritto, non sono noti gli eventuali accordi assunti in merito a tale questione in conseguenza alla "Brexit".

ponga alcun limite in merito alla natura dello stesso, pertanto possono fruire del regime in esame, rispettando le altre condizioni, sia le

persone giuridiche che le persone fisiche (anche al di fuori dell'esercizio di impresa) (6).

In secondo luogo, si osserva che, sebbene la norma non lo dica espressamente, si può ritenere che possano accedere al regime in esame anche operazioni di scambio

di partecipazioni in cui intervengono, in qualità di soci conferenti, più soggetti che, autonomamente considerati, non possiedono partecipazioni che consentono alla conferitaria di acquisire integrare o incrementare il controllo, ma che realizzano detti requisiti se considerati nella loro collettività (7).

Si precisa peraltro che, rispetto a quanto previsto dalla disciplina UE, la normativa nazionale stabilisce che almeno uno dei soggetti che effettuano lo scambio debba essere residente in Italia ovvero che la partecipazione scambiata debba essere relativa ad una stabile organizzazione nel territorio dello Stato di un soggetto comunitario.

Conseguentemente, (vedasi anche il riepilogo nella Tavola 3), la norma risulta applicabile, a titolo esemplificativo (8):

- al conferimento di partecipazioni in società italiane da parte di residenti italiani in società residenti in altro Stato della UE;
- al conferimento di partecipazioni in società residenti in Stati dell'UE diversi dall'Italia in società italiane, da parte di residenti italiani;
- al conferimento di partecipazioni italiane (partecipazioni scambiate), appartenenti a stabili organizzazioni italiane di soggetti residenti in altri Stati della UE, in società residenti in Stati dell'UE diversi dall'Italia, o di partecipazioni in società residenti in altri Stati dell'UE, appartenenti a stabili organizzazioni italiane di soggetti residenti in altri Stati dell'UE, in società residenti in altri Stati dell'UE.

Possono fruire del regime in esame, rispettando le altre condizioni, sia le persone giuridiche che le persone fisiche (anche al di fuori dell'esercizio di impresa).

## Profili oggettivi

Per quanto riguarda i requisiti di carattere oggettivo, secondo quanto disposto dall'art. 178, comma 1, lett. e), la società conferitaria deve necessariamente ricevere una quantità di azioni o quote tale da consentirle di acquistare o integrare una partecipazione di controllo (ai sensi dell'art.

### Note:

(6) In questo senso si è espressa l'Agenzia delle entrate, risoluzione 2 novembre 2001, n. 175, secondo cui "né la normativa comunitaria, né quella interna di attuazione (D.Lgs. n. 544/1992) stabiliscono limiti al riguardo, atteso che le disposizioni in esame prevedono particolari requisiti soggettivi esclusivamente per quanto riguarda la società acquirente e la società acquistata e che, viceversa, nessun particolare requisito viene richiesto per i soggetti 'partecipanti' che conferiscono o danno in permuta le azioni o quote in loro possesso. Ne consegue che il regime di neutralità compete a tutti i soggetti scambianti - che avrebbero, altrimenti, conseguito dall'operazione proventi imponibili - siano essi persone fisiche che soggetti che operano in qualità di imprenditori". Nel precisare che la disciplina si applica anche alle persone fisiche non imprenditori, l'Agenzia tuttavia richiede, in questo caso, che i medesimi non trasferiscano la residenza all'estero prima di aver realizzato la partecipazione ricevuta in cambio (includendosi nel realizzo anche la liquidazione della società conferitaria); tale considerazione deriva dal fatto che, a differenza di quanto previsto dall'art. 166 del T.U.I.R., per i soggetti che esercitano imprese commerciali, il trasferimento di residenza all'estero di persone fisiche (non imprenditori) non rientra tra le ipotesi di realizzo dei beni posseduti, con la conseguenza che tale trasferimento prima del realizzo delle partecipazioni scambiate in regime di neutralità potrebbe risultare "sintomo" di elusività fiscale del conferimento (cfr. M. Leo, *Le Imposte Sui Redditi nel Testato Unico*, Tomo II, 2018 2020, Giuffrè, pag. 3317 ss.).

(7) Cfr. F. Miotto - G. Rolle, "Conferimenti transfrontalieri di partecipazioni, conferimenti collettivi e requisito del controllo", in *il fisco*, n. 27/2014; D. Lombardi - M. Melandri, "Conferimento e scambio di partecipazioni", in AA.VV., *Operazioni Straordinarie*, Wolters Kluwer, 2020, pag. 1682.

(8) Cfr. M. Leo, *Le Imposte Sui Redditi nel Testato Unico*, op. cit., pag. 3317 ss.

**Tavola 3 - Riepilogo dei casi di applicazione della norma**

Residenza conferente	Residenza conferita	Residenza conferitaria
Italia	Stato UE	Italia
Italia	Italia	Stato UE
Italia	Stato UE	Stato UE (diverso dal precedente)
Stato UE	Italia	Stato UE

2359, comma 1, n. 1, c.c.) nella società conferita.

Inoltre, la disciplina risulta applicabile anche quando la società conferitaria, già in possesso di una partecipazione di controllo nella società conferita, incrementa in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario, la percentuale di controllo in precedenza detenuta.

La formulazione dell'art. 178, comma 1, lett. e), del T.U.I.R. delinea, conseguentemente, le seguenti fattispecie (9):

- acquisizione del controllo quando la partecipazione acquisita è oggettivamente di controllo;
- integrazione del controllo, quando né la partecipazione acquisita né quella detenuta sono oggettivamente di controllo, ma lo è la loro combinazione;
- incremento del controllo (in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario), quando la partecipazione acquisita incrementa una partecipazione già detenuta di controllo.

Rimane fermo, invece, il limite rappresentato dall'eventuale conguaglio in denaro corrisposto ai soci della società conferita che non deve superare il 10% del valore nominale delle azioni o quote ricevute in cambio.

### La neutralità fiscale del conferimento intra-UE

Secondo quanto disposto dall'art. 179, comma 4, del T.U.I.R., le operazioni di scambio di partecipazioni intracomunitarie mediante [permuta o] conferimento, indicate nell'art. 178 del T.U.I.R., "non comportano realizzo di plusvalenze né di minusvalenze sulle azioni o quote date in cambio, il cui valore fiscale viene assunto dalle azioni o quote ricevute, ripartendosi tra tutte in proporzione dei valori alle stesse attribuiti ai fini della determinazione del rapporto di cambio".

Ciò significa che l'eventuale plusvalore latente insito alla partecipazione conferita non concorrerà alla formazione del reddito imponibile del socio conferente, ma sarà assoggettato a tassazione solamente qualora il socio conferente ceda, in seguito, una parte, o la totalità, delle partecipazioni della società conferitaria ricevute in cambio per effetto del

La società conferitaria deve necessariamente ricevere una quantità di azioni o quote tale da consentirle di acquistare o integrare (o incrementare per obbligo legale o vincolo statutario) una partecipazione di controllo (ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1, c.c.) nella società conferita.

conferimento; questo poiché, a seguito dell'operazione di scambio di partecipazioni mediante conferimento, la partecipazione nella società conferitaria ricevuta dal socio conferente "acquisisce", ai fini fiscali, il medesimo valore fiscale della partecipazione conferita (10).

Sul punto, si segnala come, in linea generale, la neutralità fiscale dell'operazione di scambio di par-

tecipazioni mediante conferimento intracomunitario prescinde dal comportamento contabile posto in essere dai soggetti coinvolti. Al riguardo, l'Agenzia delle entrate (11) ha precisato che il regime di neutralità dello scambio non è subordinato all'iscrizione in bilancio delle partecipazioni ricevute allo stesso costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni conferite, rilevando che "la continuità dei valori contabili, per quanto possa rendere più agevoli eventuali controlli, non è condizione indispensabile per conservare la possibilità di assoggettare a tassazione le plusvalenze al momento dell'effettivo realizzo" (12). Pertanto, le partecipazioni ricevute in cambio di quelle conferite possono essere iscritte al valore ritenuto preferibile, fermo restando che su di esse si trasferirà l'ultimo costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni conferite.

Come osservato (13), un aspetto di interesse si pone nel caso in cui il conferimento

#### Note:

(9) Cfr. F. Miotto - G. Rolle, *Conferimenti transfrontalieri di partecipazioni, conferimenti collettivi e requisito del controllo*, op. cit.

(10) Cfr. D. Lombardi - M. Melandri, "Conferimento e scambio di partecipazioni", in AA.VV., *Operazioni Straordinarie*, op. cit., pag. 1683.

(11) Agenzia delle entrate, risoluzione 25 luglio 2003, n. 159/E.

(12) Con tale intervento, l'Agenzia ha mutato (a seguito di una procedura di infrazione avviata dalla Commissione Europea attinente alla presunta violazione degli obblighi imposti dall'art. 8, paragrafo 1, della Direttiva del Consiglio 90/434/CEE) il proprio precedente orientamento (Agenzia delle entrate, risoluzione 13 dicembre 2000, n. 190/E), che subordinava l'applicazione del regime di neutralità fiscale alla continuità e convergenza tra valori contabili e valori fiscali relativi alle partecipazioni conferite (con iscrizione in bilancio, di conseguenza, delle azioni ricevute ad un valore contabile pari al valore fiscale di quelle date in cambio).

(13) M. Leo, *Le Imposte Sui Redditi nel Testo Unico*, op. cit., pag. 3326 ss.

intracomunitario sia posto in essere a partire da altro Stato dell'UE, che a sua volta abbia recepito il principio della neutralità; in questo caso, si pone la questione concernente la possibilità, da parte della società conferitaria italiana, di poter iscrivere la partecipazione ricevuta al rispettivo valore corrente (vedendosi riconoscere tale costo di iscrizione anche come costo fiscalmente riconosciuto) ovvero se invece si debba assumere quale costo fiscalmente riconosciuto quello formatosi presso il soggetto conferente (che non terrà conto, in ragione del principio di neutralità, dell'eventuale plusvalenza da conferimento iscritta nel bilancio della conferente estera). Sul tema (14), l'Amministrazione finanziaria (15) risulta essersi espressa, in passato, per un caso speculare, in relazione ad un conferimento da parte di soggetto residente in favore di soggetto olandese, la cui giurisdizione prevedeva la disciplina *p.ex.*; in quel caso, l'Agenzia delle entrate ritenne pienamente compatibile con il sistema di neutralità fiscale dei conferimenti intracomunitari la possibilità che la conferitaria beneficiante del regime *p.ex.* iscrivesse le partecipazioni ricevute al valore di realizzo (16). Secondo parte della dottrina (17), in considerazione di tale precedente parrebbe ragionevole ritenere che la conferitaria italiana di uno scambio di partecipazioni intracomunitario avrebbe titolo per iscrivere quanto ricevuto in base al valore di conferimento e che tale valore debba ritenersi, nel seguito, il costo fiscalmente riconosciuto.

Da ultimo, si evidenzia come sia altresì previsto che gli eventuali conguagli "concorrono a formare il reddito dei soci della società incorporata o fusa o dei soci della società scissa, fatta salva l'applicazione dell'art. 47, comma 7, e, ricorrendone le condizioni, degli artt. 58 e 87, e dei percipienti nelle operazioni di scambio di partecipazioni mediante permuta o conferimento, ferma rimanendo, ricorrendone le condizioni, l'esenzione totale di cui all'art. 87 e quella parziale di cui agli artt. 58 e 68, comma 3". Sostanzialmente, quindi, qualora il socio conferente, oltre alla partecipazione nella società conferitaria, riceva un conguaglio in denaro (che in ogni caso non deve comunque eccedere il 10% del valore nominale delle

partecipazioni conferite) questo concorrerà a formare il suo reddito imponibile, secondo le regole previste dal T.U.I.R. a seconda della sua natura soggettiva.

---

**Note:**

(14) *Ibidem*.

(15) Mediante la R.M. 7 luglio 2000, n. 106/E.

(16) Nella risoluzione di cui alla nota precedente l'Agenzia delle entrate rilevò che "Nè le particolari modalità del conferimento comunitario e, in particolare, l'iscrizione dei maggiori valori presso la conferitaria possono ritenersi, nel caso di specie, in contrasto con i principi ispiratori e la *ratio* della Direttiva 90/434/CEE e del D.Lgs. n. 544 del 1992. È noto come la possibilità di avvalersi del regime di neutralità fiscale è subordinata alla condizione che la conferitaria, la beneficiaria o l'incorporante acquisiscano i beni secondo i valori fiscalmente riconosciuti presso la conferente, la scissa, o la incorporata. La continuità dei valori ha lo scopo di evitare operazioni incrociate di segno opposto che - in via definitiva - sottrarrebbero a tassazione i valori latenti sia nello Stato *a quo* che nello Stato *ad quem*. Ciò coerentemente con i sistemi impositivi che - come quello italiano - prevedono sia la tassazione delle plusvalenze, sia la rilevanza dei correlati componenti negativi e delle minusvalenze, conseguiti a fronte della acquisizione e della cessione di partecipazioni. La particolare previsione è, tuttavia, irrilevante ove riferita a Paesi che - come l'Olanda - adottano il regime di *participation exemption*, nei quali la plusvalenza non è tassabile neppure all'atto del realizzo. L'emersione dei maggiori valori presso la conferitaria è da ritenersi coerente con il quarto "considerando" della Direttiva, secondo cui "il regime fiscale comune deve evitare un'imposizione all'atto di una fusione, di una scissione, di un conferimento d'attivo o di uno scambio di azioni, pur tutelando gli interessi finanziari dello stato cui appartiene la società conferente o acquisita".

(17) M. Leo, *Le Imposte Sui Redditi nel Testo Unico*, op. cit., pag. 3327.